

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1278

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **FERRARIS GIUSEPPE**

Presentata il 23 aprile 1964

Disposizioni concernenti le pensioni della assicurazione generale obbligatoria

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto che nella loro quasi totalità i lavoratori agricoli dipendenti raggiungono pensioni di vecchiaia, invalidità, superstiti di livello minimo, assolutamente insufficienti a provvedere ai più elementari mezzi di assistenza. Tali lavoratori, di conseguenza, sono costretti a continuare la loro attività lavorativa dopo il pensionamento per vecchiaia e, in tutti i casi in cui è loro consentito, anche dopo il pensionamento per invalidità.

Fino al 30 giugno 1962, per comprensibilissime ragioni umane, queste categorie di pensionati godevano di modestissime facilitazioni, nel senso che era loro assicurato l'intero trattamento minimo di pensione se non superavano le 150 giornate di lavoro all'anno (articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 55). Inoltre, erano esclusi dalla trattenuta di un terzo della pensione i pensionati occupati come braccianti per un periodo non superiore a 156 giornate all'anno se uomini e 104 se donne (articolo 12 della legge 4 aprile 1952, n. 218): per coloro che eccedevano tale limite di attività, la trattenuta si operava soltanto sulle giornate lavorative eccedenti le 156 o 104. In ogni caso, erano esenti da qualsiasi trattenuta i titolari di pensioni adeguate al tratta-

mento minimo, anche se occupati in settori non agricoli (articolo 12 della legge n. 218 citata).

Con la legge 12 agosto 1962, n. 1338, però, modestissimi adeguamenti delle pensioni deliberati vennero « compensati » con drastici peggioramenti delle condizioni dei pensionanti a basso reddito, in quanto:

a) l'articolo 23 della nuova legge sopprimeva il citato articolo 12 della legge n. 218, cosicché tutti i pensionati venivano assoggettati alla trattenuta di un terzo della pensione per qualsiasi lavoro retributivo;

b) l'articolo 2, comma 2° della nuova legge, modificando le precedenti norme, negava il trattamento minimo anche ai braccianti occupati per meno di 150 giornate all'anno.

Abbiamo quindi decine di migliaia di pensionati con 12.000 o 15.000 lire al mese di pensione che se lavorano anche poche giornate si vedono falcidare la loro misera rendita in misura notevolissima (spesso, si operano trattenute di 385 lire al giorno). E, di conseguenza, i seri dilemmi: non lavorare più (perdendo quindi anche il sussidio di disoccupazione e gli assegni familiari)? Lavorare « clandestinamente » (a tutto vantaggio dei padroni)? Oppure morire letteralmente di fame con le pensioni misere

Questa proposta di legge tende a correggere questa grave situazione determinata dalla legge n. 1338 del 1962, rimettendo in vigore con opportuni miglioramenti ed estensioni le condizioni di relativo favore già in essere per i pensionati a minor reddito che presentano ancora parzialmente la loro opera.

Gli oneri derivanti non sono notevolissimi, e ad essi si può far fronte con un lieve ritocco delle aliquote contributive e con la richiesta di un particolare contributo ai grossi agrari ed ai proprietari terrieri, maggiori beneficiari delle ricchezze prodotte dal duro lavoro dei contadini subordinati.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il trattamento minimo di cui al 1° comma dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, è comunque dovuto per l'intero anno, compresi i periodi di occupazione, ai titolari di pensione che prestano attività retribuita quali salariati agricoli, compartecipanti, braccianti o assimilati, purché tale attività non sia superiore alle 156 giornate di lavoro all'anno se uomini o 104 se donne.

ART. 2.

Ai titolari di pensioni con gli importi minimi di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e all'articolo 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218, quando prestino opera retribuita alle dipendenze altrui non deve essere applicata alcuna delle trattenute previste dall'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, e successive modificazioni.

I titolari di pensione che prestino la loro opera in agricoltura quali salariati, giornalieri o con qualsiasi altra qualifica — fatta eccezione soltanto per gli impiegati — sono esenti dalla trattenuta di cui al comma precedente per le prime 156 giornate di prestazioni lavorative di ciascun anno se uomini e per le prime 104 giornate lavorative di ciascun anno se donne. Detta trattenuta, pertanto, si opererà soltanto in ragione delle eventuali giornate lavorative eccedenti i predetti minimi di 156 o 104.

ART. 3.

All'onere conseguente l'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante:

a) un contributo dello Stato pari a 50 milioni di lire annue, da acquisire mediante maggiorazioni dell'imposte sui redditi agrari e dominicali, da determinarsi con decreto del Ministro delle Finanze. Dalle predette maggiorazioni sono esenti le aziende

di conduzione agricola il cui fondo sia inferiore ai 40 ettari di terreno coltivabile, nonché i proprietari di terreno coltivabile, non conduttori, la cui superficie complessiva sia inferiore ai 10 ettari;

b) con una maggiorazione pari allo 0,2 per cento della aliquota contributiva per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti di cui all'articolo 10 della legge 12 agosto 1962, n. 133.

ART. 4.

La presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle pensioni già liquidate, le quali saranno riesaminate e ricostituite con effetto dal giorno indicato nel comma precedente.